

DETERMINAZIONE N. ~~773~~ DEL 18 LUGLIO 2012

ESCLUSIONE DELLA SOCIETÀ TOTO SAN VITO DEI NORMANNI SRL DALLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE, ELABORAZIONE EDIFFUSIONE DEL SEGNALE TELEVISIVO DELLE IMMAGINI DELLE CORSE IPPICHE PROVENIENTI DAGLI IPPODROMI NAZIONALI ED ESTERI (CIG 3914058ED3).

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell'Unire approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione";

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTA la legge 15 luglio 2011, n. 111 istitutiva dell'ASSI- Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - quale successore *ex lege* dell'UNIRE;

VISTO il d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";

VISTA la propria determinazione n. 233 del 14 marzo 2012 con la quale è stata indetta, ai sensi dell'art. 54 del citato decreto n. 163/2006, la gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasmissione, elaborazione e diffusione del segnale televisivo delle immagini delle corse ippiche originate dagli ippodromi nazionali ed esteri, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del d. lgs. n. 163/2006;

DATO ATTO che entro il termine previsto dal bando di gara sono pervenute due offerte;

VISTA la propria determinazione n. 458 in data 10 maggio 2012 con la quale è stata nominata la commissione incaricata della valutazione delle offerte, ai sensi dell'art. 84 del d. lgs. n. 163/2006 e dell'art. 282 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (*Regolamento di esecuzione e attuazione del codice degli appalti*);

CONSIDERATO che, in data 8 giugno 2012, con lettera prot. n. 37008, la commissione giudicatrice ha richiesto un parere legale in merito all'ambito di operatività dell'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 49 del codice degli appalti e, in particolare, alla possibilità che un concorrente vi possa ricorrere per l'esecuzione della totalità dell'appalto in gara;

VISTO il parere legale del 13 giugno 2012 il quale, a riscontro della richiesta sopra citata, così conclude: "*La giurisprudenza ha osservato come la disciplina dell'art. 49 del codice dei contratti*

ASSI

successore ex lege UNIRE
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)



UNIRE
gente e cavalli

conclude: *“La giurisprudenza ha osservato come la disciplina dell’art. 49 del codice dei contratti pubblici non ponga alcuna limitazione al ricorso dell’istituto dell’avvalimento, se non per i requisiti strettamente personali di carattere generale, di cui agli articoli 38 e 39 (Cons. Stato, sez. IV, 16 febbraio 2012, n. 810, sez. III, 15 novembre 2011, n. 6040)...Orbene, nella richiesta di consultazione si riferisce che l’impresa in argomento avrebbe dichiarato di avvalersi dell’avvalimento in relazione al possesso delle concessioni e/o autorizzazioni o altro titolo abilitativo richiesti dalla normativa vigente per l’esecuzione del servizio; ciò tuttavia non è consentito atteso che il ricorso all’istituto dell’avvalimento non è ammesso, (...) proprio in relazione ai requisiti strettamente personali di carattere generale tra i quali rientra, per l’appunto, il possesso delle autorizzazioni. Alla luce di quanto sopra (...), la commissione potrebbe procedere all’esclusione dell’impresa (...)”;*

VISTI i verbali delle sedute della commissione giudicatrice in data 29 maggio, 6 e 11 giugno e 3 luglio 2012, trasmessi con lettera in data 13 luglio 2012, prot. n. 44706;

RILEVATO che, in data 3 luglio 2012, con il verbale n. 4, la Commissione giudicatrice propone di escludere dalla gara la società Toto San Vito dei Normanni, in linea con il parere legale di cui sopra, in quanto la concorrente, priva dei requisiti di idoneità professionale, ha dichiarato di voler utilizzare l’istituto dell’avvalimento anche per il possesso delle autorizzazioni e/o delle concessioni, prescritti dal bando al punto III.2.1.1), intesi questi ultimi quali requisiti strettamente personali generali e per questo sottratti dall’ambito di operatività dell’istituto dell’avvalimento;

CONSIDERATO che nel medesimo verbale n. 4 la commissione giudicatrice, nel richiamare quanto già esaminato nella precedente seduta dell’11 giugno, accerta un’ulteriore circostanza riguardante il medesimo concorrente Toto San Vito dei Normanni relativa alla durata triennale dei due contratti di affitto dei rami di azienda facenti capo alla società ausiliaria Link Telecomunicazioni Srl, risalenti entrambi al 2011, che, seppure rinnovati per uguale durata, non coprirebbero l’intero arco di tempo di 6 anni fissato per l’appalto in gara;

PRESO ATTO che la commissione giudicatrice ritiene tale ultima circostanza come ulteriore causa di esclusione della società Toto San Vito dei Normanni dalla gara in corso e, dunque, ne propone l’esclusione;

RITENUTO di far proprie entrambe le proposte di esclusione espresse dalla commissione giudicatrice nel verbale n. 4 della seduta del 3 luglio 2012;

VISTO l’art. 79, comma 5, lettera b) del lgs. n. 163/2006,

DETERMINA

1. di approvare i verbali delle sedute del 29 maggio, 6 e 11 giugno e del 3 luglio 2012 della commissione giudicatrice della gara per l’affidamento del servizio di trasmissione, elaborazione e diffusione del segnale audio-video originato dagli ippodromi nazionali ed esteri, acquisiti al protocollo generale dell’Agenzia al n. 44706 in data 13 luglio 2012;
2. di escludere la società Toto San Vito dei Normanni Srl dalla procedura di gara per tutte le ragioni esposte in narrativa;
3. di disporre l’invio di apposita comunicazione di esclusione, ai sensi dell’art. 79, comma 5, lettera b) del lgs. n. 163/2006.